



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 286/16 del 02.05.2016 emessa nel giudizio SICILIANO SALVATORE ATTILIO contro il COMUNE di TAORMINA , il Comune di Acireale, il Comune di Siracusa e la Riscossione Sicilia.
---	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 8° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 286/16 del 02.05.2016 emessa nel giudizio SICILIANO SALVATORE ATTILIO contro il COMUNE di TAORMINA , il Comune di Acireale, il Comune di Siracusa e la Riscossione Sicilia.

Premesso che il Sig. SICILIANO SALVATORE ATTILIO, ha citato innanzi al Giudice di Pace di Acireale i Comuni di Taormina, Acireale, Siracusa e la Riscossione Sicilia innanzi al Giudice di Pace di Acireale proponendo opposizione avverso svariate cartelle di pagamento per violazioni al codice della strada, riscontrate nei comuni suddetti;

che in data 21/06/2016, prot. com.le n. 12833, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 286/16 - R.G. n. 92/2016 – del 02.05.2017, con cui il Giudice di Pace di Acireale

a) ha accolto parzialmente il ricorso di Siciliano Salvatore Attilio ed annullato alcune delle cartelle opposte;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere a Siciliano Salvatore Attilio ammontano complessivamente ad € 729,56, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di lite liquidate in sentenza	€	500,00
▶ spese generali 15% (su € 500,00)	€	75,00
▶ C.P.A. 4% (su € 575,00)	€	23,00
▶ Iva 22% (su € 598,00)	€	131,56

totale complessivo € 729,56.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore del Sig. SICILIANO SALVATORE ATTILIO ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 729,56 con riferimento alla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di ACIREALE N. 286/16 del 02.05.2016, depositata in Cancelleria il 03.05.2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott Eligio Giardina

28 MAG 2016
3

COPIA

STUDIO LEGALE
Avv TIZIANA INFARINATO
Via G ppe Garibaldi, 145 Tel./Fax 095.894522
95029 VIAGRANDE (CT)
CF NFR TZN 77P83 C351M
P IVA 04728410871

N° 286/16 Sent.
N° 92/16 Reg. Gen.
N° Cron.
N. 852/16 CRON.

all'Avv. INFARINATO

COMUNE DI TAORMINA
21 GIU. 2016
PROT. 12833



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL GIUDICE DI PACE DI ACIREALE

Avv. Liliana Mazzocchi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 92/16

PROMOSSA Da : Siciliano Salvatore Attilio, nato a Barrafranca (EN) il 23/04/1952 e residente in Acireale Via Prov.le Per Santa Maria Ammalati n. 101 C.F. SCLSVT52D23A676D, elettivamente domiciliato in Viagrande (CT) Via Giuseppe Garibaldi n. 145, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Infarinato che lo rappresenta e difende

- opponente -

CONTRO : Comune di Acireale, in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato dal Comandante di Polizia Municipale dr. A. Molino e dall'Ispettore Capo Giuseppe Catalano;

- opposto -

17198



CONTRO: Comune di Taormina, in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro tempore;

- **opposto contumace** -

CONTRO: Comune di Siracusa, in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro tempore;

- **opposto contumace** -

CONTRO : Riscossione Sicilia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Monica Bottino

- **Opposta** -

OGGETTO : Opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierno istante proponeva opposizione avverso le seguenti cartelle di pagamento:

- 1) cartella esattoriale n. **29320030021351530**, ruolo anno 2002 n. 6676, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Acireale nel 1999, dell'importo di € 196,71;
- 2) cartella esattoriale n. **29320030122566965**, ruolo anno 2003 n.

6377, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Acireale nel 2000 dell'importo di € 556,67;

3) cartella esattoriale n. **29320060015892068**, ruolo anno 2006 n. 2175, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Acireale nel 2002 dell'importo di € 392,00;

4) cartella esattoriale n. **29320080069352171**, ruolo anno 2008 n. 2342, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Acireale nel 2005 dell'importo di € 178,96;

5) cartella esattoriale n. **29320080166861964**, ruolo anno 2008 n. 5902, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Acireale nel 2006 dell'importo di € 273,16;

6) cartella esattoriale n. **29320090135392868**, ruolo anno 2009 n. 6671, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Acireale nel 2007 dell'importo di € 144,78;

7) cartella esattoriale n. **29320110051531603**, ruolo anno 2011 n. 4364, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Acireale nel 2008 dell'importo di € 163,12;.

- 8) cartella esattoriale n. **29320130021599616**, ruolo anno 2013 n. 2316, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Acireale nel 2010 dell'importo di € 146,32;
- 9) cartella esattoriale n. **29320130036680774**, ruolo anno 2013 n. 5135, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta una violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Acireale nel 2011 dell'importo di € 138,80;
- 10)) cartella esattoriale n. **29320090052292015**, ruolo anno 2009 n. 4151, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Siracusa nel 2006 dell'importo di € 305,58
- 11) cartella esattoriale n. **29320080065879635**, ruolo anno 2008 n. 1635, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Siracusa nel 2004 dell'importo di € 313,95;
- 12) cartella esattoriale n. **29320120046191863**, ruolo anno 2012 n. 4734, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Siracusa nel 2009 dell'importo di € 274,07;
- 13) cartella esattoriale n. **29320150020845668**, ruolo anno 2015 n. 1774, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del



Comune di Taormina nel 2011 dell'importo di € 148,00.

All'udienza di prima comparizione si costituiva il Comune di Acireale e Riscossione Sicilia, mentre il Comune di Taormina e di Siracusa, vengono dichiarati contumaci.

Esaminata la documentazione prodotta unitamente alle parti, venivano precisate le conclusioni e la causa posta in decisione.

DIRITTO

Dalla documentazione allegata agli atti di causa, risulta che l'attore ha inteso agire al fine di scongiurare la paventata azione esecutiva derivante dalla cartella sopra descritta.

Invero, al fine di stabilire quale sia il giudice competente a decidere in ordine alla controversia dedotta in giudizio, è necessario preliminarmente determinare quale sia il petitum, procedendo alla qualificazione giuridica della domanda.

L'attore eccepisce la nullità dei verbali e delle cartelle per mancata e/o irregolare notifica e l'avvenuta prescrizione.

L'azione esercitata dall'attore, si deve inquadrare in un normale giudizio ordinario, ciò ai sensi dell'art. 615 c.p.c, ove competente è l'autorità del luogo ove risiede il terzo debitore in quanto ciò che si vuole fare valere



sono i fatti estintivi dei titoli, sopravvenuti successivamente alla loro emissione: la prescrizione dei diritti vantati.

Le azioni volte a fare valere tali fatti estintivi debbono svolgersi nelle forme ordinarie, trattandosi semplicemente di decidere sul persistere o meno di un'obbligazione di pagamento.

Nella specie, rileva quanto segue:

- 1) **cartella esattoriale n. 29320030021351530**, ruolo anno 2002 n. 6676, Comune di Acireale nel 1999, risulta prescritta;
- 2) **cartella esattoriale n. 29320030122566965**, ruolo anno 2003 n. 6377, Comune di Acireale nel 2000 dell'importo di € 556,67, prescritta;
- 3) **cartella esattoriale n. 29320060015892068**, ruolo anno 2006 n. 2175, Comune di Acireale nel 2002, prescritta ;
- 4) **cartella esattoriale n. 29320080069352171**, ruolo anno 2008 n. 2342, Comune di Acireale nel 2005 , prescritta;
- 5) **cartella esattoriale n. 29320080166861964**, ruolo anno 2008 n. 5902, Comune di Acireale nel 2006, prescritta;
- 6) **cartella esattoriale n. 29320090135392868**, ruolo anno 2009 n. 6671, Comune di Acireale nel 2007 , prescritta;
- 7) **cartella esattoriale n. 29320110051531603**, ruolo anno 2011 n. 4364, Comune di Acireale nel 2008 , valida;
- 8) **cartella esattoriale n. 29320130021599616**, ruolo anno 2013 n.



2316, Comune di Acireale nel 2010, valida;

9) **cartella esattoriale n. 29320130036680774**, ruolo anno 2013

n. 5135, Comune di Acireale nel 2011, valida;

10)) **cartella esattoriale n. 29320090052292015**, ruolo anno

2009 n. 4151, Comune di Siracusa, atteso la mancata costituzione dell'Ente, il verbale sottostante deve ritenersi non regolarmente notificato;

11) **cartella esattoriale n. 29320080065879635**, ruolo anno 2008

n. 1635, Comune di Siracusa nel 2004, atteso la mancata costituzione dell'Ente, il verbale sottostante deve ritenersi non regolarmente notificato ;

12) cartella esattoriale n. **29320120046191863**, ruolo anno 2012 n.

4734, relativa al mancato pagamento di S.A. per una presunta violazione al codice della strada elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Siracusa nel 2009 dell'importo di € 274,07;

13) **cartella esattoriale n. 29320150020845668**, ruolo anno 2015

n. 1774, Comune di Taormina nel 2011, atteso la mancata costituzione dell'Ente, il verbale sottostante deve ritenersi non regolarmente notificata.

Le spese vengono poste a carico degli Enti contumaci.



P Q M

Il Giudice di Pace, **accoglie parzialmente** la domanda avanzata da Siciliano Salvatore Attilio, **dichiarando estinte** le obbligazioni pecuniarie di cui alle seguenti cartelle di pagamento :

n. 29320030021351530, n. 29320030122566965, n.
29320060015892068, n. 29320080069352171, n.
29320080166861964, n. 29320090135392868.

Convalida le seguente cartelle: n. 29320110051531603, n.
29320130021599616, n. 29320130036680774, n. 29320090052292015,
n. 29320080065879635, n. 29320120046191863, n.
29320150020845668.

Dispone lo sgravio delle cartelle annullate a cura degli Enti di competenza.

Condanna il Comune di Taormina e di Siracusa, al pagamento delle spese di giudizio che vengono complessivamente liquidate in € 500,00 cadauno, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.

Così deciso in Acireale , li 02.05.2016 .



IL GIUDICE DI PACE

Avv. Liliana Mazzocchi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IN DATA
IL CANCELLIERE

Maria Rosaria Laischetta

8



REPUEBLICA ITALIANA - IN OMNIBUS CIVILIBUS LEGIBUS

Comandante a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di metterla ed eseguirla il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi esecuzione, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia rilasciata in forma esecutiva a AVV. INFARINATO
Acireale, li 26 MAG. 2016

P. 10

IL CANCELLIERE
Maria Rosaria Brischetto



E' copia per la notifica

Acireale, li 26 MAG. 2016

IL CANCELLIERE
Maria Rosaria Brischetto

BR



RELATA DI NOTIFICA

So istante come in atti, lo sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Catania, certifica di aver notificato la soprave sentenza unita di formula esecutiva ex lege affinché ne abbia legale conoscenza e ad ogni effetto di legge:

- COMUNE DI TAORMINA, in persona del sindaco pro-tempore domiciliato per la carica in Corso Umberto n. 217, 98039 Taormina (ME) ed in consegnandone copia conforme all'originale e mezzo servizio postale

2009


ALLO CATANIA
UFFICIO
CANTO Questa

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*


Taormina 27 DIC. 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina _____

€ 286/16 IRÉN. 834/17
E 729,56
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto


COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 59/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 286/16 del 02.05.2016 emessa nel giudizio SICILIANO SALVATORE ATTILIO contro il COMUNE di TAORMINA , il Comune di Acireale, il Comune di Siracusa e la Riscossione Sicilia. .

Considerato che in data 21/06/2016, prot. com.le n. 12833, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 286/16 - R.G. n. 92/2016 – del 02.05.2017, con cui il Giudice di Pace di Acireale

a) ha accolto parzialmente il ricorso di Siciliano Salvatore Attilio ed annullato alcune delle cartelle opposte;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Atteso che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere a Siciliano Salvatore Attilio ammontano complessivamente ad € 729,56, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di lite liquidate in sentenza	€	500,00
▶ spese generali 15% (su € 500,00)	€	75,00
▶ C.P.A. 4% (su € 575,00)	€	23,00
▶ Iva 22% (su € 598,00)	€	131,56

totale complessivo € 729,56.

VISTO ed ACCERTATO




di riconoscere, a favore di Siciliano Salvatore, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 729,56, scaturente dalla sentenza esecutiva n. n. 286/2016 - R.G. n. 92/16 -, del 02/05/2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 per l'annualità 2017;

i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato




IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, **30 DIC 2017** _____

IL SEGRETARIO GENERALE

